

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	12
Missioni vevoli nella seduta del 16 ottobre 2003	3	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	Proposta di legge n. 232 ed abbinati progetti di legge nn. 494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978	14
Procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	14
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	4	(Sezione 2 – Articolo 1)	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 3 – Articolo 2)	15
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa)	15
Progetti di legge (Testo unificato) nn. 1723-2340-2547-2841-3539	6	(Sezione 5 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	15
(Sezione 1 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	6	(Sezione 6 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	17
(Sezione 2 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa)	11	(Sezione 7 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	18
(Sezione 3 – Articolo 5)	12	(Sezione 8 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	19
		(Sezione 9 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa)	20
		(Sezione 10 – Articolo 9)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 11 – Articolo 10 e relativa proposta emendativa)	20	(Sezione 3 – Articolo 2)	30
(Sezione 12 – Articolo 11 e relative proposte emendative)	21	(Sezione 4 – Articolo 3)	30
(Sezione 13 – Articolo 12 e relative proposte emendative)	21	(Sezione 5 – Articolo 4)	31
(Sezione 14 – Ordini del giorno)	22	Disegno di legge S. 1924 (approvato dal Senato) n. 4212	32
Disegno di legge n. 3622	24	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	32
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	24	(Sezione 2 – Articolo 1)	32
(Sezione 2 – Articolo 1)	24	(Sezione 3 – Articolo 2)	32
(Sezione 3 – Articolo 2)	24	(Sezione 4 – Articolo 3)	32
(Sezione 4 – Articolo 3)	24	Disegno di legge S. 1954 (approvato dal Senato) n. 4213	33
(Sezione 5 – Articolo 4)	25	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	33
Disegno di legge n. 4041	26	(Sezione 2 – Articolo 1)	33
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	26	(Sezione 3 – Articolo 2)	33
(Sezione 2 – Articolo 1)	26	(Sezione 4 – Articolo 3)	33
(Sezione 3 – Articolo 2)	26	Interpellanze urgenti	34
(Sezione 4 – Articolo 3)	26	(Sezione 1 – Posizione del Governo sulle minoranze linguistiche)	34
(Sezione 5 – Articolo 4)	26	(Sezione 2 – Iniziative del Governo italiano a sostegno della moratoria universale delle esecuzioni capitali)	35
Disegno di legge n. 4109	27	(Sezione 3 – Notizie sull'eventuale permanenza del terrorista venezuelano Carlos sul territorio italiano)	36
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	27	(Sezione 4 – Aumento dei reati camorristici nella provincia di Caserta)	36
(Sezione 2 – Articolo 1)	27	(Sezione 5 – Accertamenti sul rispetto della normativa sull'obbligo scolastico e sulla eventuale presenza di attività terroristica presso una scuola musulmana)	39
(Sezione 3 – Articolo 2)	27	(Sezione 6 – Posizione del Governo sulla richiesta, avanzata dal comune di Rapolla, di spostamento della linea relativa all'elettrodotto Matera-Santa Sofia)	39
(Sezione 4 – Articolo 3)	27	(Sezione 7 – Dubbi interpretativi sulla normativa di proroga della legge « Tremonti bis »)	40
(Sezione 5 – Articolo 4)	28	(Sezione 8 – Modalità di recupero dei canoni RAI non versati)	41
Disegno di legge n. 4123	29	(Sezione 9 – Erogazione di somme dovute dallo Stato alla regione Sicilia)	44
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	29		
(Sezione 2 – Articolo 1)	29		
(Sezione 3 – Articolo 2)	29		
(Sezione 4 – Articolo 3)	29		
Disegno di legge S. 1893 (approvato dal Senato) n. 4211	30		
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	30		
(Sezione 2 – Articolo 1)	30		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 ottobre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Palumbo, Pecoraro

Scanio, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LAVAGNINI: « Riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria » (4376);

VIGNI: « Norme per la tutela delle "città d'arte" » (4377);

PECORARO SCANIO: « Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d'affezione » (4378);

PISAPIA e RUSSO SPENA: « Modifica all'articolo 137 del codice di procedura civile, in materia di notificazioni di atti giudiziari ed extragiudiziari » (4379);

PISAPIA: « Modifica dell'articolo 28 del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici » (4380);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti » (4381);

BUEMI ed altri: « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli amba-

sciatori, del personale delle ambasciate e degli uffici consolari e delle loro famiglie residenti temporaneamente all'estero » (4382);

STRADELLA: « Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio per gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza » (4383);

NUVOLI: « Disposizioni per contrastare le condotte volte ad alterare l'attività della pubblica amministrazione » (4384).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri):

LETTIERI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Raffaele Ciriello » (doc. XXII, n. 14) – *Parere delle Commissioni I e II.*

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 8 ottobre 2003, l'onorevole Nicola VENDOLA ha rappresentato alla Presidenza che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Messina, atto di citazione di Nino Calarco) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, la richiesta è stata assegnata alla Giunta per le autorizzazioni.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 1° al 4 settembre 2003. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica popolare cinese dall'altro », (doc. XII, n. 287) – *alla IX Commissione permanente (Trasporti);*

« una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa la possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 », (doc. XII, n. 288) – *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);*

« una risoluzione sui diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani », (doc. XII, n. 289) – *alla III Commissione permanente (Affari esteri);*

« una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea

(2002) », (doc. XII, n. 290) — *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 3 ottobre 2003, ha trasmesso due note relative agli impegni assunti in risposta alle interrogazioni DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri n. 4-05062, DELMASTRO DELLE VEDOVE nn. 4-05063, 4-05065, 4-05066 e GERACI n. 4-05075, pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta del 26 maggio 2003; LETTIERI n. 5-01123, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'11 dicembre 2002, concernenti i crediti vantati dalle imprese italiane in Libia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 ottobre 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione in merito al raggiungimento dei limiti della spesa autorizzata dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente la previsione di equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile (doc. XXVII, n. 9).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nell'anno 2002 (doc. XXVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: ZELLER ED ALTRI; MEREU ED ALTRI; CÈ ED ALTRI; DI TEODORO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE, FATTA A STRASBURGO IL 5 NOVEMBRE 1992 (1723-2340-2547-2841-3539)

(A.C. 1723 – Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, e a decorrere dalla data di cui all'articolo 2 della presente legge, le disposizioni della Carta stessa si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei termini indicati nell'allegato A alla presente legge.

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

Articolo 8, paragrafo 1:

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene

e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige.

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione

di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

Articolo 14:

a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, allegato A, articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(iii) premettere la seguente:

a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Conseguentemente, sostituire la lettera a(iii) con la seguente:

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e di quelle parlanti il friulano e il sardo;

3. 3. *(testo riformulato)* Maran, Boato, Bressa, Leoni, Zeller.

(Approvato)

Al comma 1, allegato A, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(iii) premettere la seguente:

a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e delle popolazioni parlanti il francese, il ladino, il friulano, lo sloveno e il sardo;

3. 16. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, all'articolo 11, paragrafo 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno;

3. 17. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 11, paragrafo 1, dopo la lettera e(ii) aggiungere la seguente:

f(ii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno;

3. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera a con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.

3. 19. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera b con la seguente:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

3. 20. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera c con la seguente:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

3. 21. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera e con la seguente:

e: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

3. 22. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, allegato A, articolo 14, paragrafo 1, sostituire la lettera a con la seguente:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 23. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Ai fini di cui all'articolo 4 della Carta sono fatte salve le norme nazionali vigenti più favorevoli.

3. 03. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. - 1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo saranno introdotte misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friulana e sarda, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. 04. *(ulteriore formulazione)* Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 1723 — Sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

1. È istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la Consulta

Stato-minoranze linguistiche, composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia in cui risiede una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, scelti fra i rappresentanti degli enti che abbiano nel proprio territorio una minoranza linguistica, nonché da sei rappresentanti delle amministrazioni statali designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, fra gli appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate, e da un rappresentante per ogni associazione comparativamente più rappresentativa di almeno due minoranze linguistiche riconosciute.

2. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 1 è periodicamente convocata, almeno due volte l'anno, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che la presiede.

3. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 1 esercita la vigilanza in ambito nazionale sul rispetto dei principi della Carta e della legislazione nazionale in materia. La Consulta propone al Governo il rapporto di cui all'articolo 15 della Carta e trasmette al Governo apposite relazioni annuali da inviare al Parlamento e ai consigli regionali delle zone di appartenenza delle singole minoranze interessate. La Consulta esprime pareri e formula proposte al Governo e alle regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: consigli regionali aggiungere le seguenti: o provinciali.

4. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

(Approvato)

(A.C. 1723 – Sezione 3)ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1723 – Sezione 4)PARERE DELLA V COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo

NULLA OSTA

sull'emendamento 3.3 Maran (*Nuova formulazione*) e sull'articolo aggiuntivo 3.04 delle Commissioni.

(A.C. 1723 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'approvazione del provvedimento in esame costituisce una risposta necessaria, ma ancora parziale, al problema delle lingue minoritarie e delle comunità che ne fanno uso;

una effettiva protezione dei patrimoni linguistici minoritari richiede inter-

venti più vasti ed organici che garantiscano l'effettiva tutela di tutte le diversità linguistiche provviste dei requisiti di storicità d'impianto, di *animus* comunitario e di effettiva distanza rispetto al contesto linguistico nel quale si trovano inserite;

vi sono in Italia patrimoni linguistici pienamente compatibili con le tipologie ammesse a tutela, ma non sono contemplati né nel provvedimento in esame né nel testo della legge n. 482 del 1999, malgrado l'esplicito riconoscimento dei linguisti e nonostante la volontà delle popolazioni interessate e delle istituzioni territoriali che le rappresentano;

come rilevato dalle società scientifiche più rappresentative degli studiosi di scienza del linguaggio, tra tali idiomi ingiustamente esclusi dalla tutela di legge rientrano *in primis* le eteroglossie interne (con particolare riguardo all'idioma dei Tabarchini di Sardegna ed anche alle parlate galloitaliche di Sicilia e Basilicata),

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile iniziativa al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'idioma dei Tabarchini di Sardegna e di quello galloitalico di Sicilia e Basilicata.

9/1723/1. Mereu.

La Camera,

premesso che:

la ratifica ed esecuzione della Corte europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 15 novembre 1992, troverà particolare applicazione nelle zone di montagna dove nel tempo hanno potuto conservarsi;

l'opportuna tutela del patrimonio linguistico culturale del Paese passa anche attraverso un supporto socio-economico di

quelle realtà, onde evitare un ulteriore impoverimento demografico che disperderà ulteriormente tale patrimonio,

impegna il Governo

ad approvare, nel modo più rapido possibile e con le opportune dotazione finanziarie, la proposta governativa di revisione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cosiddetta « legge sulla montagna »), da tempo annunciata ed oggi quanto mai necessaria.

9/1723/2. Rodeghiero, Vascon, Polledri.

La Camera,

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

impegna il Governo

a comunicare al Segretario generale del Consiglio d'Europa che la lingua piemon-

tese rientra tra le lingue riconosciute dallo Stato italiano come regionali o minoritarie.

9/1723/3. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa per far sì che possano essere comunicate al segretario generale del Consiglio d'Europa, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 3, comma 2, della Carta, le lingue regionali o minoritarie riconosciute come tali dalle regioni ai sensi della definizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Carta.

9/1723/4. Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Caparini, Luciano Dussin, Parolo, Gibelli.

PROPOSTA DI LEGGE: PISCITELLO: DISPOSIZIONI PER CONSENTIRE L'ACCESSO AD INTERNET AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (232) ED ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: BONO; JANNONE; CAMPA ED ALTRI; LABATE ED ALTRI; ZANELLA; DI TEODORO; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978)

(A.C. 232 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: « 5-bis. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio »;

all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: « promuovono » siano aggiunte le seguenti: « , nell'ambito delle disponibilità di bilancio, »;

all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « comma 1 » siano aggiunte le seguenti: « , nell'ambito delle disponibilità di bilancio ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1 Zanella, 5.1 Magnolfi e 6.2 Zanella, e sugli articoli aggiuntivi 4.01 Zanella, 12.01 e 12.02 Magnolfi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 232 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

ART. 1.

(Obiettivi e finalità).

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

(A.C. 232 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « accessibilità »: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) « tecnologie assistive »: gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

(A.C. 232 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Soggetti erogatori).

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico ed alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge non possono far parte persone disabili.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 3.

(Soggetti erogatori).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , alle aziende a partecipazione pubblica, alle banche di interesse nazionale, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea. Sono altresì tenuti al rispetto della presente legge tutte le agenzie e i soggetti del settore privato che ricevono incarichi di ricerca o consulenza dalle pubbliche amministrazioni e che devono mettere a disposizione del pubblico i dati risultanti dall'incarico.

3. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 232 – Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Obblighi per l'accessibilità).

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di

beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La mancanza dei requisiti di accessibilità costituisce motivo di diniego in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici.

4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.

5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Obblighi per l'accessibilità).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in caso fino a: tale adeguamento con le seguenti: sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità.

4. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 3.

4. 3. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di una più completa e soddisfacente integrazione del personale disabile nelle attività degli uffici e per migliorare l'accessibilità dei siti *Web*, degli strumenti *hardware* e delle applicazioni *software* ad operatori ed utenti disabili, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a dotarsi di postazioni informatiche con caratteristiche sia *hardware* che *software* opportunamente dedicate e adeguate al loro utilizzo da parte dei dipendenti e/o studenti disabili.

4. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

4. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. La quota di reddito delle imprese destinata ad investimenti finalizzati alla progettazione e produzione di sussidi tecnici telematici e informatici, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, specificamente volti a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

2. Le aziende e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6, che adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità da parte dei cittadini disabili, usufruiscono di una defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi nel corso dell'anno fiscale successivo a quello dell'effettuazione degli investimenti stessi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 13. (Copertura finanziaria). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 232 – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi). — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di

copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

- 5. 1.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Battaglia, Giacco.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

- 5. 2.** La Commissione.

Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

- 5. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(A.C. 232 - Sezione 7)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Verifica dell'accessibilità su richiesta).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Verifica degli strumenti didattici e formativi).

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- 6. 1.** Lusetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Tutti i siti Web di soggetti pubblici o privati, anche diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, che si sono comunque adeguati alle norme di cui alla presente legge, sono inseriti in un apposito sito Internet, opportunamente istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, finalizzato alla divulgazione e al costante aggiornamento dei siti Internet che hanno provveduto a recepire le norme suddette. Detto elenco deve essere suddiviso per categorie e servizi forniti al fine di rendere più agevole la sua fruizione.

2-ter. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede altresì ad un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1. Ai soggetti inseriti in detto elenco viene assegnata una certificazione di « qualità sociale ».

- 6. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 232 – Sezione 8)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Compiti amministrativi).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di *hardware* e *software*, anche per la proposta di nuove iniziative;

g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicati, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 7.***(Compiti amministrativi).*

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle amministrazioni statali con le seguenti: dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

7. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: Ministri interessati aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 232 – Sezione 9)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Formazione).

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche dell'accessibilità e delle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

Al comma 3, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 232 – Sezione 10)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Responsabilità).

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

(A.C. 232 – Sezione 11)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità;

b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni

di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di *hardware* e *software* e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 232 – Sezione 12)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Requisiti tecnici).

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Requisiti tecnici).

Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: associazioni delle persone disabili *aggiungere le seguenti:* e delle imprese di settore.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: i requisiti tecnici *con le seguenti:* gli standard tecnici di accessibilità comunemente usati.

11. 1. Lusetti.

Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto *aggiungere le seguenti:* , da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 232 – Sezione 13)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Normative internazionali).

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate

nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Normative internazionali).

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 13. *(Osservatorio).* — 1. Con il decreto di cui all'articolo 10, è istituito l'Osservatorio per l'accessibilità alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali da parte dei cittadini disabili, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da sette membri designati dalla Consulta permanente delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie e da cinque membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Osservatorio provvede al monitoraggio dell'attuazione delle linee guida stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, in base ai controlli così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

4. L'Osservatorio provvede altresì al periodico aggiornamento delle linee guida

sulla base degli sviluppi tecnologici e delle evoluzioni dell'iniziativa *web* accessibile.

12. 01. Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Battaglia, Giacco.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 13. *(Copertura finanziaria).* — 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli enti locali dovranno trovare la necessaria copertura nella legge finanziaria 2004 e successive.

12. 02. Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Pasetto, Battaglia, Giacco.

(A.C. 232 – Sezione 14)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

è importante che l'attuazione della presente legge preveda il coinvolgimento delle associazioni dei disabili più rappresentative e della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;

è opportuno che detto coinvolgimento riguardi la evidenza di eventuali difficoltà, problemi o proposte di intervento,

impegna il Governo

ad eseguire il monitoraggio dell'attuazione della presente legge di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), coinvolgendo le associazioni dei disabili più significative e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e a riferire annualmente al Parlamento.

9/232/1. Panattoni, Ricciotti, Palmieri.

La Camera,

riconosciuta l'importanza dell'approvazione di una legge che tutela il diritto di accesso per i disabili alle risorse informatiche della pubblica amministrazione;

preso atto che il regolamento da emanarsi entro 90 giorni e il successivo decreto dovranno dettare le specifiche tecniche e gli standard applicativi per la concreta attuazione dei principi contenuti nella legge da parte dei soggetti erogatori;

considerato che, per garantire l'interoperabilità dei sistemi, è indispensabile il rispetto di standard comuni per tutti i cittadini disabili europei;

rilevato che il consorzio WBC è soggetto riconosciuto dall'Unione europea a garanzia di uniformità degli standard in-

ternazionali e di cui il Governo italiano fa parte;

impegna il Governo

a considerare, nell'applicazione del 1 comma dell'articolo 12, l'esigenza di uniformarsi alle linee, aggiornamenti e implementazioni che via via il WBC elabora e propone, affinché tutti i cittadini disabili europei possano usufruire di criteri di accessibilità omogenei.

9/232/2. Magnolfi, Labate.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTE L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (Twas), FATTO A PARIGI L'8 DICEMBRE 1998 (3622)

(A.C. 3622 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3622 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Twas), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

(A.C. 3622 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, dell'Accordo stesso.

(A.C. 3622 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11,

comma 3, lettera *i-quater*), e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(A.C. 3622 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA RE-
PUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
TUNISINA, FATTA A TUNISI IL 26 SETTEMBRE 1996 (4041)**

(A.C. 4041 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4041 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.

(A.C. 4041 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

(A.C. 4041 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4041 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, DALL'ALTRA, CON CINQUE PROTOCOLLI, ALLEGATI, DICHIARAZIONI E ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2001 (4109)

(A.C. 4109 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4109 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.

(A.C. 4109 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 92 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4109 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4109 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRA-
SPORTI MARITTIMI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE
CINESE, FATTO A ROMA IL 3 GIUGNO 2002 (4123)*

(A.C. 4123 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4123 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

(A.C. 4123 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera *b*) del Protocollo stesso.

(A.C. 4123 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-
TICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1893 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 21 NOVEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4211)

(A.C. 4211 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4211 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

(A.C. 4211 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4211 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.975 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4211 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1924 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SO-
CIALISTA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 13 DICEMBRE 2000
(APPROVATO DAL SENATO) (4212)**

(A.C. 4212 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4212 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

(A.C. 4212 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4212 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1954 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR
SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO FATTO A ROMA IL 22
MARZO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4213)**

(A.C. 4213 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4213 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

(A.C. 4213 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4213 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Posizione del Governo sulle minoranze linguistiche)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

nei giorni scorsi tre Ministri del Governo in carica, Frattini, La Loggia e Lunardi, si sono recati in Alto Adige e hanno rilasciato, ad avviso degli interpellanti, dichiarazioni piuttosto preoccupanti;

in particolare, in questa sede ci riferiamo a quelle espresse dal Ministro Enrico La Loggia, ampiamente riportate dalla stampa locale, in riferimento ai nomi non italiani dei partiti;

il Ministro avrebbe testualmente dichiarato: « Non ho mai accettato che in Italia un partito avesse un nome tedesco »;

la *Südtiroler Volkspartei* è stata fondata nel 1945 e dal 1948 si è presentata, sotto il predetto nome, alle elezioni comunali, regionali, politiche ed europee, senza che vi fossero contestazioni in merito;

inoltre, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto di autonomia, la lingua tedesca è parificata a quella italiana e può essere usata quale lingua ufficiale anche disgiuntamente dall'italiano;

è noto che il testo della nostra Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all'articolo 116, contiene ben

due nomi non italiani: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* –:

se il Governo non ritenga di dover chiarire la sua posizione riguardo alla dichiarazione espressa da uno dei suoi Ministri e se non la ritenga di particolare gravità, vista la specificità dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano/*Südtirol*, nonché di scarsa considerazione nei confronti delle minoranze linguistiche.

(2-00918) « Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Bressa, Boato, Annunziata, Banti, Benvenuto, Gerardo Bianco, Bimbi, Boccia, Bottino, Calzolaio, Camo, Carboni, Cardinale, Colasio, Maura Cossutta, Di Serio D'Antona, Franceschini, Frigato, Giacco, Grandi, Grignaffini, Iannuzzi, Innocenti, Kessler, Ladu, Leoni, Lusetti, Magnolfi, Marcora, Marone, Martella, Melandri, Minniti, Mosella, Mussi, Olivieri, Pasetto, Petrella, Pinza, Pisa, Pistelli, Realacci, Rodeghiero, Rognoni, Ruzzante, Soro, Stucchi, Tocci, Violante, Visco, Zanotti, Acquarone, Enzo Bianco, Cabras, Caldarola, Carli, Carra, Ciani, Giulietti, Lettieri, Maccanico, Mantini, Mantovani, Mascia, Mazzuca Poggiolini, Micheli, Nigra, Pannattoni, Pisicchio, Rocchi ».

(8 ottobre 2003)

(Sezione 2 – Iniziative del Governo italiano a sostegno della moratoria universale delle esecuzioni capitali)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

il 2 luglio 2003, in sede di presentazione al Parlamento europeo del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, aveva annunciato di voler portare all'Onu una proposta di moratoria delle esecuzioni capitali;

il 29 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità tre mozioni sostenute da esponenti di tutti i gruppi politici, il cui dispositivo, in base alla riformulazione proposta all'assemblea dal Ministro interpellato ed accettata dai primi firmatari, gli onorevoli Biondi, Violante e Ronchi, impegnava il Governo a « proseguire in tutti i fori multilaterali, inclusa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'azione già svolta dall'Italia di concerto con i *partner* europei per favorire la presentazione di una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali »;

il 4 settembre 2003 il Parlamento europeo ha « invitato la presidenza italiana a concretizzare il suo impegno a far adottare una moratoria universale sulle esecuzioni capitali durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite »;

il 25 settembre 2003 il Senato della Repubblica ha approvato una mozione, primo firmatario Pianetta, che impegnava il Governo « a continuare ad adoperarsi, già nel prossimo Consiglio affari generali dell'Unione europea del 29/30 settembre ed in ogni altra utile occasione, per la presentazione da parte dell'Unione europea all'Assemblea generale delle Nazioni

Unite in corso di una risoluzione per la moratoria universale sulle esecuzioni capitali »;

in sede di discussione al Senato della Repubblica della mozione di cui sopra, il Governo, rappresentato in aula dal Sottosegretario per gli affari esteri, senatore Alfredo Luigi Mantica, nel chiedere all'aula di sostenere una sua proposta di dispositivo, ebbe a dichiarare: « dopo il 29 ed il 30 settembre 2003 (giorni della riunione a Bruxelles del Consiglio affari generali dell'Unione europea, con all'ordine del giorno la proposta italiana di moratoria Onu delle esecuzioni) il Parlamento può chiamare, quando vuole, il Governo a riferire sull'andamento dei lavori e a discutere » –:

quali siano le conclusioni del Consiglio affari generali dell'Unione europea del 29/30 settembre 2003 relativamente al punto « moratoria Onu delle esecuzioni », quali siano state le posizioni espresse dai *partner* europei e quali siano le iniziative che dopo quella riunione il Governo italiano abbia inteso o intenda intraprendere in ordine alla presentazione di una risoluzione *pro* moratoria in seno all'Assemblea generale dell'Onu che è in corso.

(2-00917) « Buemi, Acquarone, Albertini, Baldi, Bellillo, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bova, Brugger, Buglio, Bulgarelli, Cabras, Caldarola, Carli, Carra, Cento, Ceremigna, Chianale, Ciani, Cossa, Cossiga, Damiani, Deiana, Duilio, Fanfani, Fistarol, Giachetti, Alfonso Gianni, Gironda Veraldi, Giulietti, Grillini, Letta, Lettieri, Loiero, Maccanico, Filippo Mancuso, Mantini, Mantovani, Marini, Mascia, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Micheli, Molinari, Nigra, Pannattoni, Papini, Pappaterra, Mario Pepe, Perlini, Pisapia, Pisicchio, Pittelli, Rivolta, Rocchi, Russo Spena, Spini,

Valpiana, Villetti, Vitali, Widmann, Zanella, Zeller, Landi di Chiavenna, Cima».

(8 ottobre 2003)

(Sezione 3 – Notizie sull'eventuale permanenza del terrorista venezuelano Carlos sul territorio italiano)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

in data 1° ottobre 2002 è apparsa sul quotidiano *Il Resto del Carlino*, nella cronaca di Bologna, un'intervista al dottor Alberto Palazzi Trivelli;

in particolare, egli riferisce che il noto terrorista venezuelano Carlos avrebbe dimorato nella città di Bologna, nello specifico «abitava in via del Pratello, l'ho visto qualche volta», ed avrebbe altresì frequentato «i circoli della sinistra»;

la presenza del terrorista Carlos sul territorio italiano sarebbe, altresì, suffragata da alcune dichiarazioni rilasciate in Commissione stragi;

se «l'indiscrezione» del dottor Trivelli corrispondesse al vero sarebbe quantomeno opportuno verificare se lo stesso Carlos abbia dimorato nella città di Bologna nel periodo buio delle stragi –:

se i servizi segreti italiani siano o fossero stati a conoscenza della permanenza del terrorista Carlos in Italia, nello specifico nella città di Bologna, e se non sia il caso di avviare un'inchiesta amministrativa in merito.

(2-00913) «Raisi, Saia, Airaghi, Anedda, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Cannella, Carrara, Caruso, Castellani, Catano, Cirielli, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coro-

nella, Foti, Franz, Gamba, Ghiglia, Alberto Giorgetti, La Starza, Landi Di Chiavenna, Landolfi, Lisi, Lo Presti, Lo-surdo, Maceratini, Maggi, Malgieri, Mazzocchi, Menia, Migliori, Nespoli, Onnis, Patarino, Antonio Pepe, Porcu, Ronchi, Saglia, Scalia, Serena, Tagliatela, Villani Miglietta, Zacchera».

(1° ottobre 2003)

(Sezione 4 – Aumento dei reati camorristici nella provincia di Caserta)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere – premesso che:

nella provincia di Caserta si registra, dopo un periodo di *pax* mafiosa, una grave *escalation* di omicidi, di attentati e di violenze camorristiche, che desta forte allarme sociale;

a Marcianise, città industriale divenuta famosa per il coprifuoco che il prefetto dovette disporre alcuni anni fa, la ripresa della faida tra i *clan* Belforte e Piccolo ha portato in venti giorni a ben quattro assassinii, l'ultimo quali è stato consumato il 3 ottobre 2003;

a Villa Literno, dove è in corso un conflitto tra i *clan* Tavoletta e Bidognetti, nella serata del 27 settembre 2003 ignoti *killer* di camorra hanno inseguito (fin dentro un'abitazione privata) alcuni giovani incensurati, apparentemente estranei ad ambienti malavitosi, ferendone tre e ammazzandone due, sotto gli occhi di inermi cittadini trovatisi in mezzo ad una sparatoria da *far west*;

anche a Mondragone, dove si è immediatamente riorganizzato un gruppo ca-

morristico sulle ceneri del *clan* La Torre, si è registrata in questa estate una ripresa degli omicidi;

nella provincia di Caserta si sta manifestando nell'ultimo periodo una nuova esplosione di reati camorristici; dopo un periodo di tregua sono ripresi gli attentati contro attività economiche e commerciali (basti ricordare i numerosi incendi di aziende agricole nel periodo precedente l'estate 2003 e i continui attentati contro negozi di Mondragone e del litorale domizio, nonché contro cantieri fatti bersaglio delle attività estorsive dei *clan* in più parti della provincia);

i vari gruppi camorristici tentano di estendere sempre più il controllo del territorio, al fine di poter meglio mettere le mani sugli appalti pubblici e sui proventi degli investimenti collegati al quadro comunitario di sostegno, nonché sugli affari derivanti dal ciclo dei rifiuti solidi urbani e speciali;

è sensibile l'aumento di reati che non apparivano tipici della realtà casertana, quali lo spaccio di droghe anche sintetiche, che vedono da un lato un vero e proprio monopolio in alcune zone di *clan* di extracomunitari e dall'altro un sempre più massiccio intervento dei *clan* camorristici casalesi nelle vicende dello spaccio (reso evidente da provvedimenti emessi dalla magistratura). Emblematica è la vicenda del litorale domizio, dove mafie straniere e camorra esercitano in sinergia attività criminali (traffico e spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione) e il controllo del territorio, minando fortemente i diritti alla sicurezza dei cittadini;

la tracotanza dei *clan* camorristici si è manifestata anche nei confronti di magistrati impegnati in indagini sul casertano: l'autovettura blindata di un giudice per le indagini preliminari di un tribunale napoletano, recatosi ad effettuare interrogatori presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, è stata prima sottratta e di lì a poco incendiata, a dimostrazione della natura intimidatoria dell'atto;

è noto che alcuni pubblici ministeri della procura distrettuale di Napoli sono oggetto di particolari attenzioni da parte di esponenti della criminalità organizzata casertana, tanto che sarebbero stati sventati attentati alle loro persone, grazie alle notizie ottenute da confidenti e collaboratori di giustizia;

nella provincia di Caserta opera un *clan* camorristico tra i più forti fra quelli operanti in Italia, denominato « *clan* dei casalesi », che, pur avendo la sua base operativa nei comuni dell'agro aversano, attraverso una fitta rete di contatti e di alleanze, controlla dal punto di vista criminale non solo l'intera provincia, ma anche non poche zone del basso Lazio e risulta significativamente infiltrato in Emilia Romagna, Toscana e Marche;

il predetto sodalizio è stato oggetto, in un passato anche recente, di colpi durissimi inferti da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, che hanno visto l'arresto di centinaia di affiliati e, soprattutto, dei suoi più importanti esponenti, fra cui Schiavone Francesco, detto *Sandokan*, Schiavone Walter, Bidognetti Francesco, Cantiello Salvatore, Zagaria Vincenzo, Papa Giuseppe, Belforte Domenico, Belforte Salvatore, Esposito Mario, Russo Giuseppe e tanti altri;

anche in tempi recenti, sono stati conseguiti risultati di particolare significato, come, ad esempio, la scelta collaborativa di Augusto La Torre, capo indiscusso della compagine camorristica operante in Mondragone, ritenuto fino a poco tempo fa un vero e proprio irriducibile: scelta che è stata preceduta e seguita da alcune altre importanti defezioni nel medesimo *clan*, fra cui quella del suo vice ed *alter ego* Sperlongano Mario;

le opzioni collaborative citate hanno da un lato avuto l'effetto di disarticolare la struttura tradizionale del gruppo criminale di Mondragone e dall'altro di ottenere conseguenze sul piano investigativo di eccezionale rilevanza, quali il ritrovamento, ad oggi, di cinque cadaveri di soggetti ritenuti vittime di lupare bianche, fra cui

quello dell'assessore comunale di Mondragone Antonio Nugnes; inoltre, le dichiarazioni fornite dai collaboratori permetteranno di far luce su alcuni dei più importanti fatti di sangue avvenuti in provincia di Caserta, quali la strage di Pescopagano, il duplice omicidio Beneduce-Miraglia e tanti altri gravi fatti;

i positivi risultati ottenuti dallo Stato a partire dalla metà degli anni novanta nella lotta contro la camorra corrono il rischio di essere dispersi a causa della riduzione delle forze dell'ordine impegnate nel casertano e del conseguente indebolimento del lavoro di *intelligence*, nonché a causa della strozzatura processuale, che non consente di giungere alla conclusione dei dibattimenti e della carenza di politiche di prevenzione e recupero sociale;

i processi originati dalle numerosissime indagini soltanto in ridotti casi hanno visto la conclusione, attese le difficoltà croniche e le inadeguatezze degli organici in cui versano gli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere, e gran parte dei dibattimenti — certamente i più rilevanti, quali, ad esempio, le due indagini denominate « *Spartacus I* » e « *Spartacus II* » — hanno visto la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di quasi tutti gli imputati;

questa descritta situazione rischia di far ritornare in libertà pericolosissimi esponenti della criminalità organizzata, atteso che molti di essi, pur raggiunti anche da decine di ordinanze cautelari per gravissimi delitti, quali l'omicidio, l'associazione mafiosa e l'estorsione, sono oggi detenuti soltanto per uno o due titoli cautelari, essendo intervenuta per gli altri la già richiamata scarcerazione;

i tempi di celebrazione dei dibattimenti si stanno ulteriormente dilatando, sia perché, nel periodo precedente l'estate 2003, presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere vi è stata una lunga astensione dalle udienze degli avvocati, sia per gli attuali effetti distorsivi della sospensione collegata al « patteggiamento allargato » (a tal fine si ricorda che sono stati

rinvii anche di mesi per tale ragione decine di dibattimenti riguardanti fatti di camorra, fra cui anche quelli per alcuni omicidi che vedono imputati, fra gli altri, i capi dei *clan* Schiavone e Bidognetti);

emblematiche in questo senso appaiono le vicende che riguardano gli esponenti della camorra, detenuti solo per pochi titoli cautelari a fronte di numerose altre imputazioni per fatti omicidiari, per i quali appare difficile pronosticare la conclusione dei dibattimenti;

ugualmente preoccupante è la situazione dei latitanti: accanto a brillanti risultati ottenuti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine — quali l'arresto di Del Vecchio Carlo, di Gaetano Di Lorenzo, capo del gruppo operante in Sessa Aurunca e catturato in Spagna dopo oltre sei anni di latitanza, anche se non ancora estradato, o, infine, di Giuseppe Russo, detto il padrino — va evidenziata la lunghissima e protratta latitanza di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi e capi-*clan*, fra cui Michele Zagara, Iovine Antonio e Schiavone Francesco di Luigi, resosi latitante non appena scarcerato;

si tratta di un gruppo di latitanti: se ne sono citati solo alcuni, perché numerosi sono, ad esempio, i latitanti della zona di Sessa Aurunca, fra cui alcuni esponenti di primo piano della dominante famiglia Esposito, che possono, anche con una limitata libertà di movimento, gestire tutte le attività illecite dei singoli gruppi criminali e rinserrare le fila del *clan*;

gli organici delle forze di polizia, che operano nell'agro aversano e sul litorale domizio, si sono di fatto ridotti di circa un quinto rispetto alle unità operanti tre anni fa, rendendo così molto più difficile la generosa azione di contrasto alla criminalità;

forte è il rischio di ritorno al passato, caratterizzato dal forte dominio della camorra sul territorio, sull'economia, sui comuni (che furono interessati da oltre quindici decreti di scioglimento dei consigli comunali) —:

quali iniziative, nell'ambito delle loro rispettive competenze, intendano intraprendere per far fronte ai gravissimi problemi evidenziati e garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità nella provincia di Caserta.

(2-00922) « Violante, Diana, Lumia, Leoni, Minniti, Maran ».

(13 ottobre 2003)

(Sezione 5 – Accertamenti sul rispetto della normativa sull'obbligo scolastico e sulla eventuale presenza di attività terroristica presso una scuola musulmana)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere, premesso che:

presso il centro islamico di via Masarotti a Cremona è sita una scuola musulmana (*madrasa*), dove vengono impartite unicamente lezioni di corano e di arabo, come più volte denunciato dal gruppo parlamentare della Lega Nord Padania, anche tramite lo strumento del sindacato ispettivo, poiché in netto contrasto con la vigente normativa italiana sull'istruzione;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, più volte interpellato, è intervenuto tramite i suoi ispettori per indagare sulla questione in esame e porre termine a questa palese violazione della legge, anche sotto il profilo della mancanza assoluta del rispetto delle più elementari norme di sicurezza ed igiene;

tutto questo non ha portato a nulla: nella *madrasa* di Cremona, con il beneplacito dell'amministrazione locale, si continuano a svolgere le lezioni con la stessa regolarità e metodicità (cinque ore al giorno, durante le quali minori in età scolastica dell'obbligo imparano a memo-

ria i versetti del corano, senza alcun insegnamento della lingua e della storia italiana);

è di questi giorni la notizia che rende la cosa ancora più drammatica e preoccupante: la scuola islamica è gestita da confessati appartenenti al movimento terroristico *Al Qaeda*. Nome di spicco è quello di Laagoub Abdelkader, l'uomo che ha patteggiato una condanna a sei mesi per aver derubato documenti, il cui utilizzo era finalizzato all'attività terroristica di matrice fondamentalista islamica, e che ora svolge il ruolo di insegnante nella scuola suddetta;

le *madrase* nel mondo arabo sono da più parti considerate centri di arruolamento e indottrinamento finalizzati alla *jihad* (guerra santa) –:

quali provvedimenti i Ministri interpellati intendano adottare vista la palese violazione della normativa sull'obbligo scolastico e considerata quanto meno la possibilità che dietro questa scuola, gestita da esponenti comprovati del terrorismo islamico, si annida una volontà sovversiva finalizzata all'indottrinamento di giovani leve.

(2-00929)

« Gibelli, Cè ».

(14 ottobre 2003)

(Sezione 6 – Posizione del Governo sulla richiesta, avanzata dal comune di Rapolla, di spostamento della linea relativa all'elettrodotto Matera-Santa Sofia)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

la richiesta di spostamento della linea relativa all'elettrodotto Matera-Santa Sofia, avanzata da tempo dal comune di Rapolla, è stata in modo risibile strumentalizzata per giustificare, in parte, la grave

situazione del sistema energetico nazionale, evidenziata dal recente *black-out*;

il Governo, per nascondere le proprie responsabilità, ha usato ed usa argomenti non convincenti e a dir poco risibili;

della vicenda si è parlato finanche nella trasmissione televisiva *Porta a porta*, senza, in verità, che alcuno conoscesse realmente i fatti;

occorre fare chiarezza e, soprattutto, risolvere il problema;

lo spostamento è più che motivato. L'errore iniziale, che ha determinato l'incresciosa situazione, è stato quello di non aver coinvolto da parte dell'Enel il comune di Rapolla e gli altri comuni dell'area interessati al « passaggio » dell'elettrodotto;

è evidente che occorre che esso venga realizzato lontano dalle abitazioni, per evitare qualsiasi rischio;

la particolare valenza ambientale dell'area richiede, inoltre, che se ne valuti l'impatto, anche se dovesse comportare un po' di costi aggiuntivi —:

quali siano gli indirizzi del Ministro interpellato sulla vicenda descritta e quali azioni siano state concretamente intraprese.

(2-00923) « Lettieri, Boccia ».

(14 ottobre 2003)

(Sezione 7 – Dubbi interpretativi sulla normativa di proroga della legge « Tremonti-bis »)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

per far fronte agli eventi calamitosi che nell'autunno del 2002 condizionarono pesantemente l'economia di molte aree del Paese, l'agevolazione prevista dalla cosiddetta « Tremonti-bis », consistente nella

detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito, è stata prorogata — ex articolo 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 2002 — fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001;

i comuni danneggiati sono stati individuati con un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2003 in diverse regioni del nord Italia, quali Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, registrandosi un'incidenza negativa sull'andamento di tutta l'economia del Nord;

oltre a questi, i comuni interessati dagli eventi calamitosi sono stati quelli delle province di Catania, Foggia, Campobasso, Pistoia, Lucca, Modica, Vibo Valentia, Cuneo e Torino, già individuati in precedenza;

a fronte di dubbi interpretativi sulla portata dell'articolo 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 2002 e sull'effettiva ubicazione delle imprese che avrebbero potuto beneficiare della detassazione, l'agenzia delle entrate aveva chiarito, con la risoluzione 67/E del 20 marzo 2003, che avrebbero fruito della proroga dell'agevolazione le aziende presenti su tutto il territorio del comune, a prescindere dal fatto che dette sedi operative fossero effettivamente ubicate nelle specifiche zone individuate dalle ordinanze sindacali;

molte imprese (del Nord Italia), aventi la propria sede operativa in territori rientranti nelle aree agevolate, facendo affidamento sul parere dato dalla stessa agenzia e riconoscendosi, pertanto, nelle condizioni richieste per beneficiare della detassazione del 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali nuovi, avevano pianificato sia l'effettuazione degli investimenti in beni mobili, possibile fino al 31 luglio 2003, sia l'effettuazione degli investimenti in beni immobili, possibile fino al 31 luglio 2004;

il 31 luglio 2003, ultimo giorno utile per beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti in beni mobili, con circolare

n. 43/E l'agenzia delle entrate, esprimendosi rispetto alla risoluzione 67/E secondo un orientamento interpretativo molto più restrittivo, ha reso, di fatto, inapplicabile l'agevolazione della cosiddetta « Tremonti-bis » per moltissimi dei contribuenti, che, invece, avevano pianificato i propri reinvestimenti sulla base delle agevolazioni ventilate;

il danno economico riportato dalle imprese delle province interessate, per la mancata, ma già pianificata agevolazione sugli investimenti, è stato di notevole entità, incidendo ancora più pesantemente sulla già difficile ripresa economica di queste province così provate —:

in quale modo il Ministro interpellato intenda intervenire al riguardo e se non ritenga opportuno, riconoscendosi la validità dello strumento adottato dal Governo per far fronte alla difficile situazione dei comuni danneggiati, ristabilire un'interpretazione univoca dell'articolo 5-sexies, con una ulteriore circolare, che, abrogando la precedente, faccia chiarezza sull'effettiva portata della proroga della « Tremonti-bis » e consenta concretamente ai territori colpiti dagli eventi calamitosi di riassetare il proprio andamento economico.

(2-00925) « Butti, Anedda, Airaghi, Alboni, Amoruso, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Canelli, Cannella, Cardiello, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Cristaldi, Delmastro Delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Russa, La Starza, Lamorte, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maceratini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Mar-

tini, Mazzocchi, Menia, Merroi, Messa, Migliori, Mussolini, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Garnero Santanché, Scalia, Selva, Serena, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera ».

(14 ottobre 2003)

(Sezione 8 - Modalità di recupero dei canoni RAI non versati)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

il pagamento del canone di abbonamento Rai, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi captati. Col decreto ministeriale del 19 novembre 1953, l'assoggettamento all'obbligo del pagamento del canone ha riguardato anche i possessori di apparecchi per la ricezione delle trasmissioni televisive, che legittima il suo titolare e gli appartenenti al suo nucleo familiare a detenere apparecchi televisivi in ogni residenza o dimora;

la Corte costituzionale, con sentenze dell'11 maggio 1988, n. 535, e del 17-26 giugno 2002, n. 284, ha riconosciuto al canone la natura sostanziale di imposta, per cui la legittimità dell'imposizione è fondata non sulla possibilità del singolo utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, al cui finanziamento il canone è destinato, ma sul presupposto della

sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva. Quindi, il canone di abbonamento è da riconoscere in forza della mera detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall'utilizzo che ne venga fatto o delle trasmissioni seguite o che per motivi orografici non sia possibile ricevere uno o più canali della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo;

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai collabora con l'amministrazione finanziaria, agenzia delle entrate Sat (Sportello abbonati tv), alla riscossione e alla gestione del canale televisivo, come previsto dall'atto aggiuntivo alla convenzione, stipulato con il dipartimento delle entrate dell'allora ministero delle finanze, dipartimento delle entrate. Tale collaborazione si estrinseca, tra l'altro, attraverso l'attività di recupero della morosità, ossia dei canoni non spontaneamente corrisposti dagli abbonati alle scadenze previste da legge;

l'agenzia delle entrate di Torino a coloro che hanno correttamente disdetto il canone fine 2002 o nel 2003 sostiene, per iscritto, quanto segue: 1) la disdetta è inefficace per la chiusura dell'abbonamento fino a che l'utente non rinvia alla Rai il questionario allegato; 2) con il questionario l'ufficio entrate di Torino obbliga sotto diretta responsabilità dell'utente a dichiarare il numero dei televisori da suggellare, le residenze e le dimore del nucleo familiare anagraficamente inteso; 3) l'utente autorizza la guardia di finanza e non meglio citati organi competenti ad accedere alle residenze e dimore per procedere alle operazioni di controllo e di suggellamento, non essendo specificato se si tratti di un controllo successivo per la verifica dell'integrità dei sigilli o di una vera e propria ispezione « autorizzata » di dubbia legittimità; le risposte devono pervenire entro 15 giorni dal ricevimento, altrimenti le disdette vengono considerate inefficaci; la lettera di accompagnamento e il questionario richiamano il testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445, che, come si può verificare, permette all'amministrazione di richiedere i dati di persone diverse dal destinatario della missiva;

sono numerose le segnalazioni di comportamenti scorretti da parte degli « ispettori Rai », così si qualificano, preposti alla consegna dei bollettini postali per invitare i potenziali abbonati all'attivazione di un nuovo abbonamento Rai. Con riferimento a coloro che hanno effettuato la regolare richiesta di suggellamento dell'apparecchio televisivo, sono stati segnalati casi di « ispettori Rai » che al momento della consegna comunicano agli interessati, in modo del tutto scorretto, che sono tenuti a pagare il canone per il periodo che va dalla data della richiesta della disdetta alla notifica del bollettino « per nuovo abbonamento » per il mero possesso dell'apparecchio televisivo. Si tratta di un atto, ad avviso degli interpellanti, di grave scorrettezza nei confronti dell'utente. Il regio decreto-legge n. 246 del 1938 è molto chiaro a proposito;

a Seregno (provincia di Milano) un cittadino che ha effettuato regolare disdetta dal canone è stato contattato da un « ispettore Rai », che ha sostenuto che « non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore », che « tale nuova disciplina è stata voluta dal Ministro Bossi e ormai la Lega controlla anche Rai tre » e che « se non paga il bollettino lui in persona può procurarsi un mandato ». In provincia di Bergamo sono numerose le segnalazioni in merito ad un « ispettore Rai » che, contattando i potenziali abbonati, sostiene che: « visto che Rai due è tornata a Milano è stato proprio per volere del Ministro Bossi che gli ispettori Rai, lui compreso, si accingevano ad andare casa per casa per riscuotere il canone ». Anche in questo caso la richiesta era stata rivolta a persone che avevano regolarmente disdetto l'abbonamento;

il quotidiano *Il Giornale* di domenica 4 agosto 2002, alle pagine 1 e 7, espone il caso del signor Sandro Cingolani di Cam-

pione d'Italia, perseguitato dalla Rai, che continua a minacciosamente a chiedergli il pagamento del canone di abbonamento alla televisione. Sono migliaia le segnalazioni di cittadini che lamentano continue angherie, intimidazioni, violazioni della *privacy* ed in alcuni casi vere e proprie persecuzioni da parte dell'Urar: da coloro che non sono possessori di un televisore o che ne hanno dismesso l'uso segnalandolo alla Rai o che sono in attesa del suggellamento, avendo fatto regolare disdetta la Rai, esige illegalmente il pagamento del canone;

sono ormai migliaia le segnalazioni di casi in cui la Rai ha recapitato diffide agli utenti morosi o per libera scelta inadempienti, minacciando il «recupero coattivo dei canoni dovuti anche attraverso il fermo amministrativo dei suoi autoveicoli ed il pignoramento dei suoi beni, tra cui la retribuzione»;

le esattorie utilizzano il fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare, previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tale blocco consiste nel divieto, trascritto al Pubblico registro automobilistico, di far circolare il veicolo, a pena del sequestro e di una sanzione da 327,95 a 1.311,98 euro, senza sospendere il pagamento dell'assicurazione e delle tasse di circolazione. Il fermo viene disposto in caso di mancato pagamento di entrate tributarie, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, viene iscritto al Pubblico registro automobilistico e solo successivamente comunicato al proprietario. Spesso è disposto anche sui veicoli strumentali, non è possibile sospenderlo e deve essere cancellato dal debitore con una spesa di 62,64 euro, oltre al pagamento delle spese di trasporto e di custodia del veicolo;

tale prassi è, ad avviso degli interpellanti fuorilegge, in quanto l'articolo 86, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede un decreto, non ancora emanato, che stabilisce «le modalità, i termini e le proce-

sure per l'attuazione di quanto previsto». Il fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare è stato introdotto dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 669 del 1996 e dalle relative norme attuative (decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503), che imponevano la seguente successione di atti: notifica della cartella esattoriale, notifica dell'avviso di mora dopo il decorso dell'anno dalla notifica della cartella, richiesta di un pignoramento mobiliare negativo o incapiente, verbale di mancato reperimento dell'auto- mezzo, fermo amministrativo, pignoramento entro i successivi sessanta giorni. Una prima modifica a tale normativa è stata disposta con l'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (rimasto in vigore dal 1° luglio 1999 all'8 giugno 2001), che, sostituendo l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ha eliminato il requisito del previo pignoramento mobiliare negativo, ma ha lasciato in vigore il requisito verbale di mancato reperimento del veicolo ed ha imposto, ai fini di una più snella disciplina, un nuovo decreto di attuazione, mai emanato;

recentemente l'articolo 1, lettera *g*), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, ha modificato il comma 1 del nuovo articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, eliminando anche il requisito del verbale del mancato reperimento del veicolo, sostituito con «l'inutile decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento». È stata lasciata, però, la menzione di quel decreto di attuazione, che non è stato ancora emanato e di cui oggi si avverte la necessità, in quanto mancano le norme per impugnare o sospendere il provvedimento di fermo amministrativo nei casi meritevoli di tutela, come: l'avvenuto pagamento, la sproporzione tra il bene vincolato e il debito residuo, la pendenza di sgravi, la sospensione della riscossione disposta dal soggetto creditore o dall'esattoria, l'impignorabilità dei veicoli strumentali, la contravvenzione elevata su un veicolo con targa donata, che sia divenuta definitiva per notifica *ex ar-*

articolo 140 del codice di procedura civile al proprietario dell'auto originale;

è da segnalare che oltre il 50 per cento degli avvisi recapitati sono riferiti a canoni regolarmente pagati e non registrati oppure a segnalazioni non trasmesse per tempo dagli uffici postali. Inoltre, secondo alcuni impiegati dell'Esatri, ogni utente a cui viene recapitato un avviso di pagamento dovrebbe comunque pagare e poi, eventualmente, chiedere un rimborso. Poca trasparenza, quindi, difficoltà burocratiche ed incomprensioni tra i vari soggetti (le Poste, la Rai, l'Esatri) sono alla base di questo ennesimo pasticcio, che ricade su ignari cittadini vessati da questo tipo di sistema;

le associazioni a tutela dei consumatori hanno sottolineato come non sia in alcun modo possibile applicare la procedura del blocco dell'automobile in ragione di un ritardo o di un mancato pagamento del canone di abbonamento televisivo, in quanto si tratta di un fermo generalizzato e sistematico, che non tiene in alcun conto della concreta situazione in cui versa il debitore, cioè se questi si trovi in una situazione fortemente debitoria e se vi sia un reale pericolo di sottrazione. Non è stabilito né in forza di consuetudini, né tanto meno in base a norme vigenti, che lo Stato arrechi un danno tanto considerevole al cittadino per importi irrilevanti. Tale fenomeno è tanto più grave e significativo se riguarda la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, perché incide direttamente sul corretto rapporto con gli utenti e sulla regolare gestione del canone, dando luogo ad un sentimento diffuso di protesta e, soprattutto, di sfiducia nei riguardi dell'azienda stessa;

la diffida di tale tenore è fuor di ogni dubbio sproporzionata, vessatoria, antistorica, in contrasto con qualsivoglia principio di corretto rapporto tra concessionaria e utente del servizio pubblico;

i comportamenti esposti contribuiscono ad ingenerare un clima di protesta e di sfiducia nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevi-

sivo, con evidenti e gravi effetti sulla correttezza dei rapporti e sul buon funzionamento del servizio —

nei limiti specifici delle proprie competenze istituzionali, se abbiano notizie circa l'entità esatta del fenomeno segnalato;

se non si ritenga di dover segnalare alla Rai la necessità di modificare profondamente le procedure di rapporto con gli utenti, con coloro che hanno operato correttamente la disdetta, recedendo da comportamenti persecutori che creano disagi ed angosce a migliaia di cittadini, soprattutto alle fasce più deboli;

quando sarà emanato il decreto attuativo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e quale forma di tutela a favore dei cittadini verrà prevista di fronte all'utilizzazione sempre più massiccia da parte delle esattorie del fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare, disposto in caso di mancato pagamento di entrate tributarie.

(2-00843) « Caparini, Cè ».

(9 luglio 2003)

(Sezione 9 – Erogazione di somme dovute dallo Stato alla Regione Sicilia)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 10 maggio 2003 è stato firmato un protocollo di intesa tra la regione Sicilia e lo Stato, inerente alla situazione debitoria e creditoria tra le due istituzioni;

in tale occasione si è quantificata la somma totale da versare alla regione Sicilia in 672 milioni di euro, da corrispondere mediante limite d'impegno quindicennale di importo annuo a 65 milioni di euro, a decorrere dal 2004;

per consentire l'erogazione del limite di impegno di 65 milioni di euro, peraltro già iscritto tra le previsioni nel bilancio della regione Sicilia, è necessaria l'emana- zione di apposita disposizione legislativa entro il mese di ottobre 2003 —:

quali motivi abbiano ritardato la pre- sentazione dell'iniziativa normativa in

questione e se non ritenga di provvedervi al più presto, al fine di evitare che la mancata erogazione dell'importo pattuito determini pesanti conseguenze finanziarie nel bilancio della regione Sicilia.

(2-00926)

« Romano, Volontè ».

(14 ottobre 2003)